



**News n. 89 del 13 ottobre 2025
a cura dell'Ufficio del massimario**

Alla Corte costituzionale la valutazione della conformità al diritto unionale della “rinuncia” ai “diritti pregressi”, secondo il regime transitorio della nuova disciplina delle funzioni giudiziarie onorarie nella giurisdizione ordinaria.

Consiglio di Stato, sezione VII, ordinanza 24 settembre 2025, n. 7511 – Pres. Chieppa, Est. Di Carlo

Ordinamento giudiziario – Magistrati onorari – Stato giuridico – Nuova disciplina – Rinuncia pregresse pretese – Questione rilevante e non manifestamente infondata di costituzionalità

È rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 24, 111 e 117, comma 1, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 47 CDFUE (Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea) e all'art. 6, par. 1, CEDU (Convenzione europea dei diritti dell'uomo), la q.l.c. dell'art. 29 (Contingente ad esaurimento dei magistrati onorari in servizio), comma 5, del decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57), come sostituito dall'art. 1, comma 629, lett. a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nella misura in cui impone che “La domanda di partecipazione alle procedure valutative di cui al comma 3 comporta rinuncia ad ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario pregresso, salvo il diritto all'indennità di cui al comma 2 in caso di mancata conferma”. (1)

(1) I. – I ricorrenti sono VPO (vice procuratori onorari) e GOT (giudici onorari di Tribunale), che hanno svolto, a seguito di nomina con decreto ministeriale, la funzione di *giudici onorari* per molti anni; ragion per cui hanno chiesto il riconoscimento: *i)* del diritto ad un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle stesse condizioni economiche e giuridiche del magistrato di carriera, mediante stabilizzazione nei ruoli della magistratura professionale; *ii)* del diritto al pagamento della retribuzione proporzionata al parametro di riferimento di quella spettante al magistrato di ruolo; *iii)* del diritto allo stesso trattamento assistenziale e previdenziale dei magistrati di ruolo; *iv)* in subordine, il risarcimento del danno per abuso delle proroghe per legge del rapporto di lavoro subordinato nella misura ritenuta di giustizia, oltre a interessi e rivalutazione economica; deducono la violazione

della direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999; di talune clausole dell'allegato accordo-quadro sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999; del punto 5 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori (Strasburgo 9/12/1989); della raccomandazione CM/Racc. (2010) 12 del Comitato dei Ministri agli Stati membri.

II. – Questo in sintesi il percorso motivazionale della sentenza non definitiva di rimessione:

- a) la disposizione contenuta all'art. 29, comma 5, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, come modificato dall'art. 1, comma 629, punto 5, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nella parte in cui prevede che *“La domanda di partecipazione alle procedure valutative di cui al comma 3 comporta rinuncia ad ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario pregresso”*, pone taluni dubbi di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 24, 111 e 117, comma 1°, Cost., in riferimento anche all'art. 47 CDFUE e all'art. 6, paragrafo 1, CEDU;
- b) più in particolare, in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., la norma sembra violare il diritto di difesa e il principio del giusto processo, in quanto: *i)* subordina l'accesso alla procedura di conferma alla rinuncia preventiva e generalizzata a far valere in giudizio diritti e pretese maturati nel corso del rapporto di lavoro pregresso; *ii)* determina una compressione eccessiva e sproporzionata del diritto di agire in giudizio, attraverso una rinuncia preventiva e generalizzata imposta *ex lege*; *iii)* fa discendere dalla mera partecipazione ad una procedura concorsuale pubblica la compressione del diritto costituzionalmente garantito di accesso alla tutela giurisdizionale; *iv)* induce la parte privata a sacrificare ingiustamente la tutela giudiziaria dei pregressi (pretesi) diritti per poter accedere a posizione giuridica legittimante diritti futuri, sostanzialmente imponendo di dover scegliere tra la continuazione dei contenziosi attivati e la presentazione della domanda di conferma (che però comporta la rinuncia ad ogni pregressa pretesa), per la stabilizzazione *pro futuro* del rapporto di lavoro; *v)* altera la parità delle parti processuali, attribuendo un'ingiustificata posizione di vantaggio alla parte pubblica; *vi)* confligge con il diritto dei cittadini (*sub specie* dei lavoratori) a un ricorso effettivo dinanzi ad un giudice, in condizioni di parità, senza che la parte pubblica (il Ministero della giustizia) possa avvantaggiarsi degli effetti di una normativa promanante dallo Stato, idonea a frustrare il conseguimento delle situazioni giuridiche azionate dai privati; *vii)* influenza indebitamente la decisione di un giudizio pendente in cui lo Stato è parte (per il tramite del Ministero della giustizia), determinando l'esito favorevole, per la parte pubblica intimata in giudizio, con corrispondente esito sfavorevole per la parte privata ricorrente, in tal modo definitivamente precludendo, attraverso la declaratoria di improcedibilità del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse, la decisione sulle domande per il periodo precedente la stabilizzazione;
- c) inoltre la norma sembra contrastare anche, in riferimento all'art. 117, comma 1, Cost., con l'art. 47 CDFUE e con l'art. 6 CEDU, i quali garantiscono anch'essi il diritto a un ricorso effettivo e a un equo processo, quali espressione dei valori comuni di libertà, sicurezza e giustizia e di principi di democrazia e dello Stato di diritto;

- d) imponendo, in sostanza, la norma opinata, una rinuncia generalizzata alle pretese pregresse, quale condizione per l'accesso alla procedura di conferma, essa si traduce in un irragionevole privilegio, in favore dello Stato, a danno dei diritti dei lavoratori, in violazione anche dei principi europei di effettività della tutela giurisdizionale e del diritto del lavoratore a un ricorso effettivo.

III. – Per ulteriori approfondimenti sullo *status* giuridico ed economico dei magistrati onorari:

- e) sul reclutamento e su limite del computo dell'anzianità v. T.a.r. per il Lazio, sez. I, 9 gennaio 2025, n. 414 (oggetto di News UM n. 10 del 6 febbraio 2025), secondo cui: *“È rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 4, per irragionevolezza, e agli artt. 76 e 77, per violazione della legge delega, la q.l.c. dell'art. 4, comma 4, del d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116 (“Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57”), laddove pone, per la professione forense, il limite massimo di computabilità dei dieci anni di esercizio tra i titoli valutabili come preferenziali per la nomina a magistrato onorario, congiuntamente al criterio della minore età a parità di punteggio, obliterando invece la maggiore anzianità assoluta, in rapporto alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 3, lett. b), n. 2 della legge 28 aprile 2016, n. 57 (“Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”), nella misura in cui queste ultime non prevedevano alcuna predeterminazione di limite massimo, anche ai fini del discrimine della posizione conseguita, a parità di punteggio, e prevedevano invece la minore anzianità anagrafica come criterio del tutto residuale”;*
- f) sul diritto all'indennità per ferie, nonché per infortunio e malattia professionale, v. Corte di giustizia UE, sez. VI, 27 giugno 2024, C-41/23, Peigli c. Ministero della Giustizia e altri (oggetto di News UM n. 73 del 30 luglio 2024): *“L'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, e la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che, a differenza di quanto prevede per i magistrati ordinari, esclude, per i magistrati onorari che si trovano in una situazione comparabile, qualsiasi diritto alla corresponsione di un'indennità durante il periodo feriale di sospensione delle attività giudiziarie ed alla tutela previdenziale e assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”;*
- g) sul foro competente per le controversie di lavoro dei giudici onorari, v. Cons. Stato, sez. VII, 27 novembre 2024, n. 9552, secondo cui: *“Invocando, [...], la ricorrente, il riconoscimento di diritti (giuridici, economici e di carriera, oltre che risarcitori) che all'evidenza travalicano il solo stato di servizio, coinvolgendo anche quello di tutti gli altri appartenenti alla medesima categoria professionale, [va ribadito] il principio di diritto secondo cui, nel caso che il ricorso introduca solo apparentemente una controversia che, isolatamente considerata, sembrerebbe rientrare nella competenza del*

Tar territoriale, ma che invece, all'effetto pratico, coinvolge l'amministrazione statale a livello centrale, la competenza territoriale è inderogabilmente attratta al Tar del Lazio, sede di Roma, allo scopo di conservare l'unità del giudizio e della giurisdizione (non a caso, le Amministrazioni evocate in giudizio dalla ricorrente sono tutte quelle, centrali, a vario titolo coinvolte nel riconoscimento dello status professionale: il CSM, il Ministero della Giustizia e la Presidenza del Consiglio dei ministri)";

- h) sulla dispensa dal servizio, v. Corte cost., 27 luglio 2023, n. 166 (oggetto di News UM n. 109 del 14 settembre 2023, nonché in *Foro it.*, 2023, I, 2320), secondo cui: *"E' incostituzionale l'art. 21, comma 2, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57), nella parte in cui prevede, al primo periodo, che "[i]l magistrato onorario è dispensato, anche d'ufficio, per impedimenti di durata superiore a sei mesi" anziché "[i]l magistrato onorario è dispensato, anche d'ufficio, per infermità che impedisce in modo definitivo l'esercizio delle funzioni o per altri impedimenti di durata superiore a sei mesi"; nella specie, la Corte – mediante una pronuncia interpretativa additiva – ha osservato come, dal confronto tra la legge di delega e quella di riforma, emerga inequivocabilmente che l'"infermità", quale causa di impedimento, non figura tra le ipotesi previste nella legge delegata, in modo da convogliare nell'unica indistinta categoria dell'impedimento ultra-semestrale qualsiasi ipotesi di dispensa dal servizio del magistrato onorario; in tal modo però – rileva la Corte – la legge delega è stata esercitata in termini diversi da quanto prescritto dalla legge-delega 28 aprile 2016, n. 57, incidendo sul trattamento più favorevole previsto per la malattia dal citato art. 9 della legge 21 novembre 1991, n. 374;*
- i) sul diritto alle ferie e ad un regime previdenziale ed assistenziale, v. Corte di giustizia UE, sez. I, 7 aprile 2022, C-236/20, PG c. Ministero della giustizia (oggetto News UM n. 79 del 12 giugno 2023, nonché in *Foro it. Rep.*, 2022, Unione europea e Consiglio d'Europa, n. 755, in *Lav. giur.*, n. 10 del 2022, 918, con nota di CAVALLINI e in *Riv. it. dir. lav.*, 2022, II, 482, con nota di DE MOZZI) che precisa: *"L'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, concluso il 6 giugno 1997, che figura in allegato alla direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES, come modificata dalla direttiva 98/23/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, nonché la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che non prevede, per il giudice di pace, alcun diritto a beneficiare di ferie annuali retribuite di 30 giorni né di un regime assistenziale e previdenziale che dipende dal rapporto di lavoro, come quello previsto per i magistrati ordinari, se tale giudice di pace rientra nella nozione di "lavoratore a tempo parziale" ai sensi dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale e/o di "lavoratore a tempo determinato" ai sensi dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, e si trova in una situazione comparabile a quella di un magistrato ordinario";*

- j) sempre sul diritto alle ferie, v. Corte di giustizia UE, sez. II, 16 luglio 2020, C-658/18, UX c. Governo della Repubblica italiana, (oggetto di News UM n. 89 del 2020, nonché in *Foro it.*, 2021, IV, 37, con note di GRASSO e PAOLICELLI, in *Giustiziacivile.com*, 16 marzo 2021, con nota di ABBASCIANO e in *IUS Lavoro*, 27 novembre 2020, con nota di APA): secondo cui: *“la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18 marzo 1999, che figura nell’allegato direttiva 1999/70, deve essere interpretata nel senso che osta ad una normativa nazionale che non prevede il diritto per un giudice di pace di beneficiare di ferie annuali retribuite di 30 giorni, come quello previsto per i magistrati ordinari, nell’ipotesi in cui tale giudice di pace rientri nella nozione di “lavoratore a tempo determinato”, ai sensi della clausola 2, punto 1, di tale accordo quadro, e in cui si trovi in una situazione comparabile a quella di un magistrato ordinario, a meno che tale differenza di trattamento sia giustificata dalle diverse qualifiche richieste e dalla natura delle mansioni di cui detti magistrati devono assumere la responsabilità, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare”*;
- k) sul porto d’armi, v. Cons. Stato, sez. V, 4 febbraio 2021, n. 1062 (in *Foro it.*, 2021, III, 193, con nota di PALMIERI e in *Dir. & giust.*, 9 febbraio 2021, con nota di VALERINI): *“È legittima la circolare con cui il ministero della giustizia, mutando avviso rispetto a quanto previsto in precedenti circolari, ha escluso che la facoltà di porto d’armi senza licenza spetti anche ai magistrati onorari. È consentito il porto d’armi senza licenza ai soli magistrati di professione, a coloro cioè che stabilmente e istituzionalmente esercitano funzioni giurisdizionali. I giudici onorari non possono essere equiparati ai magistrati ordinari, i soli cui intende riferirsi la legge n. 36 del 1990”*; in dettaglio, va considerato che l’art. 73, comma 1°, r. d. 6 maggio 1940, n. 635 aveva autorizzato a portare senza licenza le armi di cui all’art. 42 TULPS, ai fini della difesa personale, «il capo della polizia, i prefetti, i vice-prefetti, gli ispettori provinciali amministrativi, gli ufficiali di pubblica sicurezza, i pretori e i magistrati addetti al pubblico ministero o all’ufficio di istruzione», inoltre, l’art. 38 r.d. 6 maggio 1940, n. 635 ha previsto l’esonero dall’obbligo di denunciare la detenzione delle armi per le «persone che per la loro qualità permanente hanno diritto ad andare armate, limitatamente però al numero ed alla specie delle armi loro consentite»; l’art. 7, comma 1°, legge 21 febbraio 1990, n. 36 estendeva l’art. 73, sempre ai fini della difesa personale, «ai magistrati dell’ordine giudiziario, anche se temporaneamente collocati fuori del ruolo organico», nonché «al personale dirigente e direttivo dell’amministrazione penitenziaria»; in virtù delle predette disposizioni, si è esclusa in giurisprudenza (Cass. pen., sez. I, 10 ottobre 1995, in *Foro it.*, Rep. 1996, voce Armi, n. 23) la possibilità di ravvisare gli estremi del delitto, di cui agli art. 10 e 14 legge 14 ottobre 1974, n. 497, nell’omessa denuncia di un’arma comune da sparo detenuta da un magistrato; l’art. 21 (*Estensione ai magistrati amministrativi della facoltà prevista dall’articolo 7, comma 1, della legge 21 febbraio 1990, n. 36, per i magistrati dell’ordine giudiziario*) della legge 21 luglio 2000, n. 205 ha previsto: *“La disposizione contenuta nel comma 1 dell’articolo 7 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, si applica anche nei confronti dei magistrati amministrativi di cui alla legge 27 aprile 1982, n.186, nonché dei magistrati della Corte dei conti”*; le norme sono di stretta interpretazione perché fanno eccezione al generale divieto di porto delle armi (art. 699 c.p. e art. 4, 1° comma, legge 1975, n. 110); la lista di coloro che, per funzioni istituzionali, sono autorizzati al porto

di armi comuni da sparo senza licenza è dunque considerata tassativa; va precisato che il ministero della giustizia ha emesso, in data 18 gennaio 2018, una nuova circolare, che (andando di contrario avviso, rispetto a precedenti circolari diramate tra il 1994 e il 1996) ha escluso che i magistrati onorari possano rientrare tra i «magistrati dell'ordine giudiziario», cui si riferisce l'art. 7, comma 1°, legge 21 febbraio 1990, n. 36; peraltro, per costoro, ai sensi dell'art. 1, comma 3, d.lgs. n. 116 del 2017, è stato *ex lege* precisato che: «L'incarico di magistrato onorario [...] non determina in nessun caso un rapporto di pubblico impiego»;

1) sulla remunerazione dei giudici onorari:

11) Corte cost. 23 luglio 2021, n. 172 (in *Foro it.*, 2022, I, 66, con nota di ROMBOLI) secondo cui: “È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 bis, 1° comma, lett. a), d.l. 2 ottobre 2008 n. 151, convertito, con modificazioni, in l. 28 novembre 2008 n. 186, che ha sostituito il 1° comma e ha aggiunto il comma 1 bis all'art. 4 d.leg. 28 luglio 1989 n. 273, nella parte in cui non prevede che anche i giudici onorari di tribunale (GOT), al pari di quanto riconosciuto ai vice procuratori onorari (VPO), possano essere compensati per l'impegno lavorativo profuso al di fuori dell'udienza, in attività comunque a quest'ultima accessorie, in riferimento agli art. 3 e 97, 2° comma, Cost.”; viene ribadito come la violazione del principio di uguaglianza sussiste solo qualora situazioni identiche, o comunque omogenee, siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso, mentre non si verifica quando alla diversità di disciplina corrispondono situazioni non assimilabili, come nel caso di specie, in quanto è erroneo il presupposto interpretativo invocato, vale a dire l'omogeneità delle funzioni attribuite ai GOT e ai VPO; solo per questi ultimi è, infatti, previsto che possano essere delegate, oltre alle attività di udienza, anche altre specifiche incombenze (per invero, va ricordato che Corte cost. ord. 3 marzo 2015, n. 29 aveva ritenuto manifestamente inammissibile la q.l.c. delle norme *illo tempore* vigenti nella parte in cui non prevedevano la corresponsione ai VPO di una indennità anche per le attività delegate che si svolgano fuori udienza);

12) Corte cost. 8 giugno 2005, n. 220 (in *Foro it.*, 2005, I, 2252, nonché in *Guida dir.*, 2005, 25, 16, con nota di SACCHETTINI), la quale – nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 3, della legge 22 luglio 1997, n. 276, nella parte in cui prevedeva che l'indennità fissa è ridotta del cinquanta per cento qualora il giudice onorario aggregato sia titolare di un reddito da lavoro autonomo, da lavoro subordinato o da pensione superiore a lire cinque milioni lordi mensili, anziché considerare allo stesso fine l'intera situazione reddituale risultante dalla dichiarazione dei redditi – ha affermato, in motivazione, tra l'altro, quanto segue: “Muovendo dalla premessa – pacifica sia nella giurisprudenza di questa Corte sia nella giurisprudenza ordinaria – della natura non retributiva della indennità eventualmente spettante ai giudici onorari, può certamente riconoscersi al legislatore la facoltà di ancorare siffatta indennità, entro i limiti della non irragionevolezza, a parametri indipendenti da quelli, propri della retribuzione, connessi alla qualità e quantità del lavoro svolto”;

13) Corte cost. ord. 8 novembre 2000, n. 479 (in *Giur. cost.*, 2000, 3721), secondo cui *“la posizione dei magistrati che svolgono professionalmente e in via esclusiva funzioni giurisdizionali e quella dei magistrati onorari non sono fra loro raffrontabili ai fini della valutazione della lesione del principio di eguaglianza”*; in tale sede, peraltro, la Consulta ha negato la possibilità di effettuare alcun raffronto *“tra le posizioni delle varie categorie di magistrati onorari”* che operano *“a diverso titolo e in diversi uffici [...], trattandosi di una pluralità di situazioni, differenti tra loro, per le quali il legislatore nella sua discrezionalità ben può stabilire trattamenti economici differenziati”*, giungendo, quindi, alla conclusione che *“rientra [...] nella discrezionalità del legislatore stabilire se e quale indennità sia dovuta ai funzionari onorari per l’opera da essi prestata”* e che *“dalla situazione denunciata [...] nessuna lesione può derivare al buon andamento ed all’imparzialità dell’amministrazione della giustizia”*;

- m) sulla parziale incostituzionalità (*rectius*: costituzionalità *ad tempus*) della speciale disciplina dei giudici (onorari) ausiliari, presso le sezioni di Corte d’appello, v. Corte cost., 17 marzo 2021, n. 41 (in *Foro it.*, 2022, I, 67, con note di ROMBOLI e GRASSO e in *Dir. & giust.*, 18 marzo 2021, con nota di MARINO): *“Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72 d.l. 21 giugno 2013, n. 69, conv., con modif., in l. 9 agosto 2013, n. 98, nella parte in cui non prevedono che essi si applichino fino a quando non sarà completato il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi stabiliti dall’art. 32 d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116. La previsione ad opera delle disposizioni censurate dello svolgimento di funzioni (nient’affatto di giudici singoli, ma) di giudici collegiali presso le corti d’appello, dove i giudici ausiliari sono strutturalmente inseriti, risulta essere del tutto fuori sistema e si pone in radicale contrasto con l’art. 106 Cost. Tuttavia, l’interazione dei valori in gioco evidenzia, nell’immediato, il pregiudizio all’amministrazione della giustizia e quindi alla tutela giurisdizionale, presidio di garanzia di ogni diritto fondamentale, in relazione all’esigenza di evitare carenze nell’organizzazione giudiziaria. Occorre allora – come soluzione, nella specie, costituzionalmente adeguata alla protezione di tali valori – che la declaratoria di illegittimità delle disposizioni censurate lasci al legislatore un sufficiente lasso di tempo che assicuri la necessaria gradualità nella completa attuazione della normativa costituzionale. A tal fine la *reductio ad legitimitatem* può farsi, con la sperimentata tecnica della pronuncia additiva, inserendo nella normativa censurata un termine finale entro (e non oltre) il quale il legislatore è chiamato a intervenire. In tale periodo rimane – anche con riguardo ai giudizi a quibus – legittima la costituzione dei collegi delle corti d’appello con la partecipazione di non più di un giudice ausiliario a collegio e nel rispetto di tutte le altre disposizioni che garantiscono l’indipendenza e la terzietà anche di questo magistrato onorario”*; va osservato, sul punto, che eminente parametro di riferimento è il chiaro tenore dell’art. 106, comma 2°, Cost., nella parte in cui sancisce che la legge sull’ordinamento giudiziario può ammettere la nomina di giudici onorari esclusivamente *«per tutte le funzioni attribuite ai giudici singoli»*; tuttavia, di siffatto dettato costituzionale, se ne data una lettura *“estensiva”*; segnatamente, Corte cost. 6 aprile 1998, n. 103 (in *Foro it.*, 1998, I, 2362) ha statuito che la regola della necessità del concorso non viene violata, in caso di applicazione di un giudice onorario *“per supplenza”* in organo giudiziario collegiale, in quanto l’istituto della supplenza *«non trasforma*

[lo status dei] magistrati onorari addetti a un ufficio monocratico, impiegati eccezionalmente, in magistrati appartenenti a un organo collegiale»; invero, già Corte cost. 7 dicembre 1964, n. 99 (in *Foro it.*, 1965, I, 165) aveva ritenuto come l'espressione «*tutte le funzioni*» comprenda non solo le funzioni ordinarie, ma anche le funzioni temporanee ed eccezionali derivanti da un incarico di supplenza, per cui la partecipazione di un giudice onorario ad un collegio giudicante può essere anche ammessa, qualora risponda «*ad esigenze eccezionali della amministrazione della giustizia*»; in ultima analisi, Corte cost., 17 marzo 2021, n. 41 prende atto e condivide la precedente giurisprudenza, nel senso che l'utilizzo dei giudici onorari in organi collegiali può essere ammesso – con interpretazione estensiva – ma a condizione che si tratti di far fronte ad esigenze eccezionali dell'amministrazione della giustizia con assegnazioni precarie ed occasionali, riferite a singole udienze e/o a singoli processi; solo in tal modo si esclude il sorgere di «*una nuova categoria di magistrati*»; ma la posizione della Corte costituzionale è stata avversata in dottrina, in quanto la sentenza segna una «*singolare ed inedita 'sospensione' temporanea dell'art. 106, 2° comma, decisa dalla Corte costituzionale*» (così espressamente ONIDA, *Modulazione degli effetti della pronuncia di incostituzionalità o «sospensione» temporanea della norma costituzionale?*, in *www.osservatorioaic.it*, 2021);

- n) sul rimborso delle spese legali, relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali, Corte cost. 9 dicembre 2020, n. 267 (oggetto di News UM n. 2 del 2021, nonché in *Foro it.*, 2021, I, 377 e in *Dir. & giust.*, 10 dicembre 2020, con nota di VALERINI): «È costituzionalmente illegittimo l'art. 18, comma 1, d.l. 25 marzo 1997, n. 67, conv., con modif., in ll. 23 maggio 1997, n. 135, nella parte in cui non prevede che il Ministero della giustizia rimborsi le spese di patrocinio legale al giudice di pace nelle ipotesi e alle condizioni stabilite dalla norma stessa. Attesa l'identità della funzione del giudicare, e la sua primaria importanza nel quadro costituzionale, è irragionevole che il rimborso delle spese di patrocinio sia dalla legge riconosciuto al solo giudice "togato" e non anche al giudice di pace, mentre per entrambi ricorre, con eguale pregnanza, l'esigenza di garantire un'attività serena e imparziale, non condizionata dai rischi economici connessi ad eventuali e pur infondate azioni di responsabilità. Ciò rilevato sul piano della titolarità soggettiva, resta fermo che l'insorgenza del diritto al rimborso richiede sempre – anche per il giudice di pace – gli estremi oggettivi indicati dall'art. 18, comma 1, d.l. n. 67 del 1997, come convertito, e quindi, per giurisprudenza costante, l'esistenza di un nesso causale e non meramente occasionale tra la funzione esercitata e il fatto contestato»;
- o) sulla nozione di «*lavoratore*» nel diritto UE, che possiede una portata autonoma, propria del diritto dell'Unione, v. Corte di giustizia UE, sez. I, 26 marzo 2015, C-316/13, Fenoll, punto 25 (in *Guida dir.*, 2015, 17, 104, con nota di CASTELLANETA), per la quale, ai fini di poter assicurare l'uniformità dell'ambito di applicazione *ratione personae* del diritto alle ferie retribuite, la nozione di lavoratore «*deve essere definita in base a criteri obiettivi che caratterizzino il rapporto di lavoro sotto il profilo dei diritti e degli obblighi delle persone interessate*»; Corte di giustizia UE, sez. III, 6 novembre 2014, C-22/13 (in *Foro it.*, 2014, IV, 569, con nota di PERRINO, in *Giur. cost.*, 2015, 1, 157, con nota di GHERA, in *Rit. it.*

dir. lav., 2015, II, 309, con note di CALAFÀ e MENGHINI e in *Foro amm.*, 2015, I, 1846, con nota di FLORE), che evidenzia come la nozione di «ragioni obiettive», che figura nella clausola 5, punto 1, lett. a), (che riguarda le misure per prevenire abusi nella reiterazione e nel rinnovo dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato) dell' «Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato» debba essere intesa nel senso che essa si riferisca a “[...] circostanze precise e concrete che contraddistinguono una determinata attività e, pertanto, tali da giustificare, in tale peculiare contesto, l’utilizzo di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato. Dette circostanze possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l’espletamento delle quali sono stati conclusi i contratti in questione, dalle caratteristiche ad esse inerenti o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro”;

- p) sulle sanzioni disciplinari dei giudici onorari, v. Cons. Stato, sez. IV, 23 agosto 2010, n. 5899 (in *Foro it.*, 2011, III, 542): “È manifestamente infondata la q.l.c. dell’art. 42 sexies r.d. 30 gennaio 1941 n. 12, nella parte in cui prevede come unica sanzione disciplinare a carico dei magistrati onorari (nella specie, g.o.t.), quella della revoca, in riferimento agli art. 3 e 97 Cost.”; inoltre: “È manifestamente infondata la q.l.c. degli art. 42 ter e 42 sexies r.d. 30 gennaio 1941 n. 12, nella parte in cui non prevedono, per l’accertamento della responsabilità disciplinare dei giudici onorari (nella specie, g.o.t.), un giudizio di merito a cognizione piena avanti ad un giudice terzo ed imparziale, in riferimento agli art. 3, 24, 105 e 111 cost. e 6 della convenzione europea dei diritti dell’uomo”; ciò in quanto: “Il giudice onorario, non avendo la stabilità del rapporto organico, che caratterizza il magistrato che entra in ruolo attraverso il concorso, è costantemente sotto stretta osservazione quanto alla sua idoneità a svolgere le funzioni per le quali è stato nominato, che se riscontrata non più sussistente è di per sé condizione sufficiente all’adozione della revoca dell’incarico”;
- q) sull’irrelevanza, per il diritto UE, dello svolgimento della funzione, a titolo onorario, del magistrato, v. Corte di giustizia UE, sez. IV, 13 settembre 2007, C-307/05, Del Cerro Alonso, punto 29 (in *Foro it.*, 2007, IV, 617, con nota di G. RICCI, in *Dir. relaz. ind.*, 2008, 233, con nota di COSIO, in *Orient. giur. lav.*, 2007, II, 71, con nota di GULOTTA, ed in *Dir. comunitario scambi internaz.*, 2008, 735, con nota di VALENTINI): “la qualificazione come “onoraria” di un’attività professionale, in base al diritto nazionale, “è priva di rilevanza, ai fini dell’applicabilità dell’accordo quadro, pena il mettere seriamente in questione l’effetto utile della direttiva 1999/70 e quello dell’accordo quadro, nonché la loro applicazione uniforme negli Stati membri, riservando a questi ultimi la possibilità di escludere, a loro discrezione, talune categorie di persone dal beneficio della tutela voluta da tali strumenti”;
- r) sull’incompatibilità di sede, v. Corte cost., sentenza 16 febbraio 2006, n. 60 (in *Foro it.*, 2006, I, 961 e in *Dir. e giustizia*, 2006, 11, 15, con nota di AGHINA), la quale ha affermato che “la posizione dei magistrati che svolgono professionalmente ed in via esclusiva funzioni giurisdizionali non è raffrontabile a quella di coloro che svolgono funzioni onorarie, ai fini della valutazione del rispetto del principio di eguaglianza invocato dal giudice rimettente”, dovendosi disciplinare in modo diverso situazioni diverse “per evitare che un giudizio di forzata parificazione possa produrre, a sua volta, nuove e più gravi disparità di trattamento giuridico”; ha, inoltre, aggiunto la Corte: “Per tale ragione, non è possibile procedere ad una comparazione tra le cause di

incompatibilità dettate dalla legge sull'ordinamento giudiziario per i magistrati ordinari e quelle previste dalla normativa speciale per i giudici di pace. In particolare, e con riferimento alla fattispecie oggetto del presente giudizio, non è produttivo rilevare l'inesistenza, per i magistrati ordinari, di cause di incompatibilità parentale, riferite a specifiche attività professionali extragiudiziarie. Ciò per la potenziale onnicomprensività della giurisdizione ordinaria, che renderebbe arbitraria qualunque indicazione specifica di attività professionali o economiche di parenti o affini del magistrato come causa di incompatibilità per lo stesso";

- s) in dottrina fra i molti contributi v. CAVALLINI-GIANGIACOMO, *Magistrati onorari e responsabilità disciplinare. Giudici di pace, giudici onorari di tribunale, vice procuratori onorari*, Giuffrè, Milano, 2009; RUSSO, *Breve storia degli extranei nella magistratura italiana. Giudici onorari, avvocati e professori universitari immessi nella magistratura dall'Unità d'Italia al d.lqs. 13 luglio 2017*, n. 116, Roma, 2019; BERRETTA, *Il rapporto di impiego del magistrato onorario tra orientamenti giurisprudenziali e soluzioni legislative*, in *Lav. giur.*, n. 6 del 2025, 553 ss.